

**PROCEDIMENTO DI COPROGETTAZIONE AI SENSI DELL'ART. 55 DEL D.LGS N. 117/2017 E DELLA LEGGE N. 241/1990 E SS.MM.**

SCHEMA DI CONVENZIONE PER LA REALIZZAZIONE DI UN MODELLO DI INFORMAGIOVANI DIFFUSO, IN CO-PROGETTAZIONE CON ENTI DEL TERZO SETTORE, NELL'AMBITO DEL PIANO INTEGRATO URBANO, AZIONE 35 AMBITO B - RELATIVO ALLA MISURA "PIANI INTEGRATI - M5C2- INVESTIMENTO 2.2" - PNRR FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA - NEXT GENERATION EU. (CUP C14H22000060006)

CIG B2D7C2D592

**Tra**

Il Comune di Torino, rappresentato dal Dirigente del Servizio Giovani e Diritto allo Studio e Città Universitaria, domiciliato per la carica presso la sede legale dell'Ente, sita ..... TO, CF e Partita IVA....., di seguito anche solo "Comune"

**E**

L'aggregato di ETS (ATS/ATI .....), costituito tra:

l'Ente del Terzo Settore (di seguito ETS) Capofila ..... nel ruolo di **mandataria**, sede legale in ..... C.F. .... P. IVA ....., iscritto al R.U.N.T.S. in data ..... con il numero .....

e, nel ruolo di **mandanti**,

l'ETS ..... sede legale in ..... C.F. .... P. IVA ....., iscritto al R.U.N.T.S. in data ..... con il numero .....,

l'ETS ..... sede legale in ..... C.F. .... P. IVA ....., iscritto al R.U.N.T.S. in data ..... con il numero .....,

**Premesso che**

Il Comune di Torino, con Avviso pubblicato sul proprio sito, nella sezione "Amministrazione trasparente", in data .././20., in esecuzione della deliberazione n. 222 del 28/04/2023, ha indetto una procedura ad evidenza pubblica per l'individuazione di proposte progettuali finalizzate alla realizzazione di un modello di InformaGiovani diffuso, in co-progettazione con Enti del Terzo Settore .... approvando, nel contempo, le specifiche linee di indirizzo

### Richiamati

- il Documento Unico di Programmazione (DUP) – periodo 2024/2026, approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 837 del 18/12/2023, ed in particolare quanto indicato alla missione 4 (istruzione e diritto allo studio) e 6 (politiche giovanili, sport e tempo libero);
- la Determinazione Dirigenziale n. ... del ..... di approvazione dell'Avviso pubblico e dei relativi Allegati ai fini della ricezione delle domande di partecipazione da parte degli Enti del Terzo Settore (in avanti anche solo "ETS") finalizzate alla presente procedura ad evidenza pubblica;
  - i verbali del RUP e della Commissione per la valutazione delle proposte pervenute all'Amministrazione – entro il termine previsto dall'Avviso - nell'ambito della richiamata procedura ad evidenza pubblica;
- la Determinazione Dirigenziale n. ... del .../.../.... di conclusione del procedimento più volte richiamato ad esito del quale la proposta progettuale formulata da ..... è stata ritenuta, secondo il giudizio della Commissione valutatrice, rispondente alle finalità indicate nel citato Avviso pubblico e nei relativi Allegati - ex art. 11 della legge n. 241/1990 e ss.mm.ii. - ed è stata quindi assunta come progetto idoneo e parte integrante della presente Convenzione.

### Rilevato che

la verifica del possesso dei requisiti dell'Ente degli interventi, dichiarati nell'ambito della procedura ad evidenza pubblica, ha dato esito positivo e, pertanto, può procedersi con la sottoscrizione della convenzione mediante la quale regolare i reciproci rapporti fra le Parti.

### Visti

- l'art. 118, quarto comma, della Costituzione;
- l'art. 74 dello Statuto della Città;
- la Legge n. 136/2010 e s.m.i.;
- la Dgr 79-2953 del 22 maggio 2006;
- la Legge n. 106/2016;
- il D.Lgs. n. 117/2017 e s.m.i.;
- la Legge n. 241/1990 e s.m.i.;
- il D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.;
- la Legge n. 124/2017 e s.m.i.;
- le Sentenze n. 131/2020, n. 255/2020 e n. 72/2022 della Corte Costituzionale;
- il Decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali n. 72 del 31/3/2021 "Linee guida sul rapporto tra Pubbliche Amministrazioni ed enti del Terzo settore";

- l'articolo 17 Regolamento UE 2020/852 che definisce gli obiettivi ambientali, tra cui il principio di non arrecare un danno significativo (DNSH, “Do no significant harm”), e la Comunicazione della Commissione UE 2021/C 58/01 recante “Orientamenti tecnici sull'applicazione del principio «non arrecare un danno significativo» a norma del regolamento sul dispositivo per la ripresa e la resilienza”.

Preso atto che, a tutela degli interessi pubblici legati alle attività di cui alla Proposta Progettuale ammessa a contributo allegata e, coerentemente a quanto specificato attraverso il Piano Integrato Urbano – PIU, di cui alla deliberazione n. 128 dell'8 marzo 2022, come richiamato dalla deliberazione n. 379 del 7 giugno 2022, le Parti si impegnano ad assicurare il rispetto dei tempi, delle modalità e degli obblighi relativi all'attuazione delle proposte progettuali secondo quanto previsto nell'atto di ammissione al finanziamento del “Piano Integrato Urbano – PIU” della Città di Torino, nell'ambito della misura “Piani integrati – M5C2 – Investimento 2.2” del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) finanziato dall'Unione Europea – Next Generation EU.

### **Tutto ciò premesso**

### **Si conviene quanto segue**

#### **Articolo 1- Premessa**

La premessa è parte integrante dell'articolato della presente Convenzione.

#### **Articolo 2 – Oggetto della Convenzione**

Oggetto della Convenzione, sottoscritta fra le Parti, è la regolamentazione del rapporto di collaborazione, finalizzato alla realizzazione della Proposta Progettuale denominata... ammessa a contributo (Determinazione Dirigenziale n. ....) elaborata all'interno del Tavolo di co-progettazione e approvata dall'Amministrazione precedente quale Proposta Progettuale ammessa a contributo in quanto risposta adeguata alle questioni poste dal Documento Progettuale a base della procedura ad evidenza pubblica (Determinazione Dirigenziale n. ....). Le azioni progettuali specifiche sono descritte nell'allegata Proposta Progettuale Definitiva (**Allegato ...**) e nel relativo cronoprogramma finanziario (**Allegato ...**).

I firmatari della presente Convenzione:

- si impegnano affinché le attività co-progettate siano svolte con le modalità convenute e per il periodo concordato;
- assumono l'impegno di ricercare e apportare, a seguito delle verifiche almeno semestrali, le modifiche e le migliorie necessarie che saranno concordate durante gli incontri di verifica nel corso del rapporto convenzionale, nello spirito tipico del rapporto di collaborazione attivato con la co-progettazione;
- si impegnano a assicurare un rapporto di collaborazione sussidiaria, che connota gli istituti del Codice del Terzo Settore, fondato sulla co-responsabilità, a partire dalla co-costruzione del progetto, passando

per la reciproca messa a disposizione delle risorse funzionali al progetto, fino alla conclusione delle attività di progetto ed alla rendicontazione delle spese.

### Articolo 3 - Impegni del Soggetto Realizzatore

Il Soggetto Realizzatore si impegna ad assicurare, nell'ambito del partenariato con la Città, quanto necessario al rispetto delle previsioni di cui agli Allegati ..... In particolare, il Soggetto Realizzatore è tenuto a:

1. dare piena attuazione alla Proposta Progettuale ammessa a contributo garantendo l'avvio tempestivo delle attività nel rispetto di milestone e target del PNRR, secondo le indicazioni del Ministero dell'Interno e della Città e secondo la tempistica concordata in fase di co-progettazione;
2. nominare un Responsabile del Progetto e comunicare il nominativo e i relativi riferimenti al RUP della Città via PEC entro 10 (dieci) giorni dalla sottoscrizione della presente convenzione;
3. garantire adeguata capacità amministrativa e tecnica per tutta la durata del progetto, a tal proposito il Soggetto Realizzatore si impegna a rispettare quanto previsto per i Soggetti Attuatori da:
  - 3.1. le "Linee Guida per lo svolgimento delle attività di controllo e rendicontazione degli interventi PNRR di competenza della Amministrazioni Centrali e dei Soggetti Attuatori" emanate con [Circolare del MEF – RGS n. 30/2022](#), ivi incluse l'Appendice Tematica adottata con [Circolare del MEF – RGS n. 27/2023](#) (Rilevazione titolarità effettive) e le Appendici Tematiche adottate con [Circolare del MEF – RGS n. 13/2024](#) (Prevenzione e controllo conflitto di interessi; Duplicazione dei finanziamenti);
  - 3.2. il Manuale di Istruzioni per il Soggetto Attuatore della Misura PNRR M5C2.I2.2: Piani Urbani Integrati (PUI) adottato con Decreto Ministeriale MINT – DCFL del 22/11/2022;
  - 3.3. eventuali ulteriori documenti emanati dalle Amministrazioni Centrali nel periodo di vigenza della Convenzione.
4. partecipare agli incontri dedicati, organizzati dalla Città di Torino, nonché a utilizzare il kit di modelli esemplificativi per la corretta gestione dei documenti - da produrre con relativa check list - predisposti dalla Città quale accompagnamento procedurale e documentale;
5. assicurare che i progetti siano completati entro e non oltre il ....., salvo eventuali proroghe concesse dal Ministero dell'Interno alla Città di Torino in qualità di Soggetto Attuatore dell'intervento PNRR M5.C2.I 2.2 azione A35;
6. adottare un'apposita codificazione contabile adeguata ed informatizzata o conto corrente dedicato per tutte le transazioni relative al progetto al fine di assicurare la tracciabilità dell'utilizzo delle risorse pubbliche;
7. assumere, nei confronti dell'Amministrazione Civica e dei Terzi, la responsabilità in solido con ogni ETS partner componente dell'aggregato ai fini dell'effettiva esecuzione del Progetto;
8. comunicare tempestivamente al RUP della Città eventuali variazioni dei componenti dell'aggregato di ETS (per recesso di uno degli ETS dell'aggregato - cfr. art. 14 della presente Convenzione);

9. garantire, a pena di sospensione o revoca del finanziamento in caso di accertata violazione, il rispetto dei principi trasversali previsti dal PNRR come previsti dalla normativa vigente;
10. fornire i documenti e le informazioni necessari secondo le scadenze stabilite dalla Città e le tempistiche previste dal sistema ReGiS - sviluppato dalla Ragioneria Generale dello Stato del MEF- che rappresenta la modalità unica attraverso cui le Amministrazioni centrali e territoriali, gli uffici e le strutture coinvolte nell'attuazione possono adempiere agli obblighi di monitoraggio, rendicontazione e controllo delle misure e dei progetti finanziati dal PNRR;
11. conservare tutti gli atti e i documenti connessi all'attuazione dei progetti in fascicoli informatici al fine di garantire la completa tracciabilità delle operazioni, condividendoli, a richiesta, con la Città per gli scopi di rendicontazione;
12. presentare alla Città, con la cadenza prevista dalla medesima Città o dal Ministero, le domande di rimborso per le spese effettivamente sostenute relative alla realizzazione progressiva delle attività;
13. garantire il rispetto degli obblighi in materia di comunicazione e informazione previsti dall'articolo 34 del Regolamento (UE) 2021/241;
14. garantire il rispetto degli obblighi in materia di trattamento dati personali, informazioni, comunicazioni e modalità trasparenti per l'esercizio dei diritti dell'interessato previsti dal Regolamento UE 2016/679 (General Data Protection Regulation - GDPR);
15. eseguire gli interventi gestionali con diligenza ed adeguatezza, per mezzo di personale qualificato, appositamente individuato con comprovata esperienza;
16. osservare tutte le norme in materia retributiva, contributiva, previdenziale, assicurativa e sanitaria contenute in disposizioni di legge e contrattuali a favore dei propri dipendenti e, per le norme vigenti, a favore del personale a qualunque titolo operante nella realizzazione delle azioni (es. volontari), nonché il rispetto degli obblighi derivanti dall'osservanza delle disposizioni vigenti in materia di prevenzione di infortuni, sicurezza ed igiene sul lavoro ai sensi del D. Lgs. 81/2008. In particolare, il Soggetto Realizzatore si impegna ad osservare nei confronti dei propri dipendenti tutte le norme di legge, di regolamento e di contratto collettivo vigenti, nonché ad esercitare un'adeguata sorveglianza sull'operato del proprio personale nelle aree dove si svolgono i lavori, adottando tutte le misure necessarie per evitare rischi da interferenze sul luogo di lavoro e obbligandosi a far utilizzare al personale i mezzi antinfortunistici dati in dotazione ai medesimi ed a far loro osservare le norme in materia di sicurezza;
17. di manlevare, tenere indenne ed in ogni caso di rimborsare e/o risarcire la Città di ogni pregiudizio economico subito a fronte di inadempimenti dell'ETS Partner dell'Aggregato di ETS in relazione agli obblighi in materia di rapporto di lavoro ovvero alle obbligazioni di cui al presente articolo, quali, a titolo esemplificativo: qualsiasi danno per il quale il lavoratore non sia stato indennizzato dall'INAIL, i danni derivanti dall'interruzione degli interventi strutturali oggetto della Convenzione per effetto di

provvedimenti di sospensione dell'attività imprenditoriale disposti da parte dell'Ispettorato del Lavoro e/o dell'ASL ai sensi dell'art. 14 del D.Lgs. 81/2008, la mancata corresponsione ai lavoratori dei trattamenti retributivi, contributivi, assicurativi e previdenziali dovuti ai sensi della normativa applicabile al personale dell'ETS Partner dell'Aggregato di ETS e degli Operatori Economici Esecutori;

18. di dichiarare di aver fornito al proprio personale idonea informativa ai sensi dell'art. 13 del Regolamento (UE) n. 2016/679 (di seguito, il "GDPR") con la quale, ha informato il personale medesimo della possibile trasmissione alla Città, dei loro dati personali, in adempimento agli specifici obblighi di legge;
19. garantire l'adempimento di tutti gli obblighi fiscali, contabili e di gestione rifiuti, previsti dalla normativa fiscale e/o ambientale;
20. garantire la collaborazione con i Servizi della Città ed in particolare con il Servizio Giovani e Diritto allo Studio e Città Universitaria cui afferisce la gestione della procedura relativa alla presente Convenzione;
21. garantire il coordinamento organizzativo ed il costante raccordo con il Centro Centro InformaGiovani di via Garibaldi 25 e con gli altri 3 spazi informativi/orientativi diffusi esitati dal percorso di co-progettazione avviato con Determinazione Dirigenziale n. xx del xx.xx.2024;
22. garantire il mantenimento del segreto d'ufficio e/o professionale;
23. assicurare la partecipazione ai momenti di formazione, confronto e verifica eventualmente predisposti dalla Città;
24. assumere il ruolo di Committente e Responsabile delle attività ai sensi del D. Lgs. n. 81/2008;
25. garantire il rispetto di ogni condizionalità e onere indicati nell'Avviso approvato con Determinazione Dirigenziale n. xx del xx.xx.2024.

Il Soggetto Realizzatore resta, inoltre, sempre responsabile dei danni che per fatto proprio, dei suoi dipendenti o degli Operatori Economici Esecutori venissero, in conseguenza di tutte le attività progettuali, arrecati alle proprietà di terzi ed alle persone nel corso dell'esecuzione del progetto, impegnandosi a tenere, in tutti i casi, la Città indenne da ogni responsabilità, restando a suo completo ed esclusivo carico qualsiasi risarcimento, senza diritto di rivalsa o di alcun compenso da parte della Città. A copertura dei danni di cui sopra, prima di dare inizio all'esecuzione del progetto e per tutta la durata dello stesso, il Soggetto Realizzatore dovrà essere assicurato contro i danni a cose e/o persone che dovessero essere arrecati dal proprio personale nell'esecuzione del contratto o comunque, in dipendenza diretta o indiretta dell'esecuzione del progetto, mediante apposite polizze assicurative RCT/RCO. Tale copertura dovrà prevedere un massimale non inferiore a euro 3.000.000. In tali polizze deve inoltre essere prevista la rinuncia alla rivalsa verso la Città di Torino, suoi Amministratori e Dipendenti.

#### **Articolo 4 – Durata della convenzione**

La presente Convenzione ha durata coerente con il percorso di co-progettazione e della successiva realizzazione delle attività progettuali, e pertanto prevede:

- a. un periodo di avvio e consolidamento delle attività, articolato nelle seguenti fasi:
  - definizione del contenuto del bando, pubblicazione, tavoli di co-progettazione, selezione dei progetti;
  - avvio e realizzazione del progetto, attività gestionale, monitoraggio e verifica e rendicontazione economico-finanziaria in itinere;
  - redazione della documentazione reportistica relativa agli esiti delle attività realizzate; valutazione, raccolta e verifica della documentazione per la rendicontazione economico-finanziaria finale la cui consegna dovrà avvenire entro e non oltre il mese di .....
- b. successivi 5 anni di radicamento sul territorio delle attività progettuali oltre al primo anno di avvio per complessivi 6 anni, coerentemente agli obiettivi di intervento sul territorio di medio-lungo periodo previsti dal Piano Integrato Urbano.

Alla naturale scadenza il rapporto si intenderà risolto di diritto, senza onere né obbligo di disdetta.

#### **Articolo 5 – Risorse messe a disposizione dalle Parti**

Per realizzare le finalità e gli obiettivi degli interventi, i Soggetti Realizzatori mettono a disposizione risorse strumentali (attrezzature e mezzi secondo quanto previsto nella Proposta Progettuale ammessa a contributo), risorse umane proprie (personale dipendente e/o prestatori d'opera intellettuale e/o di servizio, etc., operanti a qualunque titolo) e risorse finanziarie (co-finanziamento), come individuate nella Proposta Progettuale Definitiva (**Allegato ...**) e relativo cronoprogramma finanziario (**Allegato ...**).

Per la realizzazione degli interventi previsti dalla Proposta Progettuale Definitiva, il Comune di Torino mette a disposizione le seguenti risorse: ..... (finanziarie)

A tale ultimo proposito, si precisa che l'importo corrispondente alle risorse, a vario titolo, messe a disposizione dalla Civica Amministrazione costituisce il massimo importo erogabile dall'Amministrazione procedente e deve, pertanto, intendersi comprensivo di IVA, se e nella misura in cui è dovuta, ai sensi della normativa vigente.

#### **Articolo 6- Risorse umane adibite alle attività di Progetto**

Il personale del Soggetto Realizzatore, operante a qualunque titolo nelle attività, risponde del proprio operato. Il Responsabile-Coordiatore di progetto, come individuato nell'ambito della procedura di co-progettazione sarà, oltre al Legale Rappresentante dell'ETS Capofila mandatario dell'ATI in qualità di Soggetto Realizzatore, il Responsabile/Coordiatore di progetto nella persona del sig./ra....., che vigilerà sullo svolgimento delle attività secondo modalità e termini ritenuti efficaci e dovrà fornire i propri contatti per garantire una pronta reperibilità. In caso di eventuale necessità di sostituzione del suindicato referente, Responsabile/Coordiatore di progetto, l'ETS Capofila dovrà individuare un nuovo Responsabile/Coordiatore di progetto e comunicarne il nominativo e i riferimenti al RUP della Città via PEC entro 10 giorni dalla cessazione dell'incarico del precedente Responsabile/Coordiatore di progetto.

Con la sottoscrizione della presente Convenzione, il Soggetto Realizzatore si impegna a rispettare tutte le vigenti norme contrattuali, regolamentari, previdenziali, assicurative e di sicurezza dei luoghi di lavoro. Il rapporto con il personale dipendente o prestatori d'opera intellettuale o di servizio o di collaboratori ad altro titolo è regolato dalle normative contrattuali, previdenziali, assicurative, fiscali vigenti in materia.

Si applica, altresì, per i soggetti tenuti alla relativa osservanza, il CCNL sottoscritto dalle OO.SS. maggiormente rappresentative.

Il Soggetto Realizzatore è, inoltre, tenuto a garantire, in caso di necessità, la sostituzione delle risorse umane con altre di pari competenza, professionalità ed esperienza, informandone tempestivamente la Civica Amministrazione con la contestuale trasmissione del relativo curriculum vitae.

Tutto il personale svolgerà le attività con impegno e diligenza, assolvendo i propri compiti e favorendo a tutti i livelli una responsabile collaborazione, in armonia con le finalità e gli obiettivi della presente Convenzione, nonché della specifica natura giuridica del rapporto generato in termini di collaborazione.

La Civica Amministrazione rimarrà estranea a tutti i rapporti instaurati dall'aggregato di ETS con operatori economici esecutori, fornitori, prestatori d'opera, soggetti terzi alle parti stipulanti il contratto nonché con il personale dipendente o volontario od operante a qualunque titolo, impiegato nell'esercizio delle attività, dovendosi intendere tali rapporti intercorrenti esclusivamente tra il Soggetto Realizzatore e detti soggetti

#### **Articolo 7 – Immobili oggetto della Convenzione**

In caso di **rigenerazione funzionale di un immobile pubblico** - in toto o per una porzione d'immobile specificatamente indicata nella Proposta Progettuale ammessa a contributo - di cui il singolo ETS, l'aggregato di ETS o il Capofila dell'associazione temporanea di ETS o dei suoi partner abbia in corso un titolo concessorio o altro da parte della Città di Torino si specifica che permangono, in capo a detto ETS, tutti gli impegni e gli oneri derivanti dall'allegato titolo concessorio e anche, specificamente, l'onere di effettuare, a proprie cura e spese, gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria degli immobili di proprietà comunale, necessari a mantenere la funzionalità degli stessi. Si specifica che gli acquisti di beni mobili effettuati attraverso il finanziamento del suddetto progetto, secondo quanto previsto dal piano operativo, si intendono effettuati in nome e per conto dell'Amministrazione la quale risulterà proprietaria di ciascun bene acquisito. Resta fermo l'impegno, da parte dell'ETS concessionario dell'immobile pubblico, a segnalare per tempo alla Città la scadenza del correlato titolo ai fini di una sua possibile proroga/rinnovo.

In caso di **rigenerazione funzionale di un immobile privato**, di proprietà del singolo ETS, dell'aggregato di ETS o del Capofila dell'associazione temporanea di ETS o dei suoi partner, l'ETS proprietario, a seguito dell'atto di compravendita, dichiara la disponibilità per un periodo non inferiore a 6 anni, garantendone per tale periodo la destinazione per finalità di interesse pubblico di natura aggregativa, sociale e/o culturale in favore di adolescenti e giovani (Dichiarazione di destinazione d'uso per finalità sociali), coerentemente a quanto previsto nella Proposta Progettuale Definitiva (**Allegato...**) e relativo cronoprogramma finanziario (**Allegato ...**). Resta fermo l'impegno da parte dell'ETS proprietario dell'immobile a:

- comunicare alla Città di Torino in forma scritta, attraverso PEC indirizzata al RUP del procedimento, la perdita della qualifica di ETS, lo scioglimento e/o la liquidazione, ai sensi degli artt. 48, 49 e 50 del D.Lgs. 117/2017 e s.m.i., entro trenta (30) giorni dal verificarsi dell'evento;
- indicare, contestualmente, il nominativo e i riferimenti dei liquidatori e allegare copia dell'attestazione dell'avvenuta relativa comunicazione all'Agenzia delle Entrate.

In caso di **allestimento di strutture mobili** allocabili - previa legittima autorizzazione - in spazi, luoghi, locali ad alta frequentazione giovanile - postazioni identificabili e coerenti con il design dell'InformaGiovani di via Garibaldi 25 - al termine della durata del progetto, la Città potrà valutare di farsi carico delle suddette strutture mobili a seguito di donazione/cessione a titolo gratuito da parte del Soggetto Realizzatore. La Città resta esonerata da ogni responsabilità civile, penale e/o per eventuali danni a persone/stabili/spazi pubblici e/o privati non edificati correlabili al posizionamento dei sopracitati desk informativi.

### **Articolo 8 – Assicurazioni e Garanzia**

A tutela degli interessi pubblici del Comune di Torino, il Soggetto Realizzatore provvede alla copertura assicurativa di legge delle risorse umane, impiegate a qualunque titolo nelle attività di cui alla presente Convenzione.

Il Soggetto Realizzatore è responsabile civilmente e penalmente di tutti i danni di qualsiasi natura che possano derivare a persone o cose legate allo svolgimento delle attività, con la conseguenza che il Comune di Torino è sollevato da qualunque pretesa, azione, domanda od altro che gli possa derivare, direttamente od indirettamente, dalle attività della presente Convenzione.

A garanzia dei rischi connessi alle attività, il Soggetto Realizzatore ha prodotto la seguente assicurazione, valida per tutto il periodo della Convenzione:

Polizza n ... del ... rilasciata da ..... per responsabilità civile per danni a cose e persone, causati o subiti dai propri dipendenti, soci, prestatori, volontari o altri soggetti che partecipano alle attività, ed, in ogni caso, verso terzi, con massimali idonei, non inferiori ad euro 3.000.000 per sinistro, per persona e per danni a cose. Tale Assicurazione, si intende efficace, in ogni caso, per le attività oggetto della presente convenzione; essa prevede inoltre la rinuncia alla rivalsa verso la Città di Torino, suoi Amministratori e Dipendenti.

### **Articolo 9 – Contributo per la realizzazione degli interventi**

Come previsto dall'Avviso di cui alla Determinazione Dirigenziale ... ed in coerenza con quanto indicato nella Proposta Progettuale ammessa al contributo, il Comune di Torino riconosce, ai sensi dell'art. 12 della legge 241/1990 e nell'ambito delle risorse indicate all'art. 3, i contributi per l'espletamento delle attività individuate dalla presente Convenzione e meglio dettagliate nell'allegata Proposta Progettuale Definitiva (Allegato ...) e relativo cronoprogramma finanziario (Allegato ...). Tali contributi saranno erogati sulla base di quanto riconosciuto ed erogato dal Ministero dell'Interno a valere sulle risorse relative alla Missione 5 Componente 2, Investimento 2.2, finanziato dall'Unione Europea nell'ambito dell'iniziativa Next Generation EU.

Il trasferimento dei fondi per il rimborso spese sarà erogato in favore dell'ETS Capofila, unico interlocutore della Città, e la rendicontazione delle azioni materiali e immateriali dovrà avvenire a costi reali. In tal senso:

- per la rendicontazione delle azioni materiali (forniture di beni), le fatture emesse dalle imprese terze dovranno essere intestate all'ETS Capofila;
- per la rendicontazione delle azioni immateriali, i giustificativi di spesa delle spese ammissibili potranno essere intestati sia al Capofila, sia ai Partner costituenti l'ATS/ATI. Il contributo della Città a sostegno delle spese sostenute e rendicontate per le sole azioni immateriali, svolte da ciascun ETS Partner costituente l'ATS/ATI, sarà poi corrisposto ai singoli dall'ETS Capofila coerentemente agli accordi interni all'aggregato. L'ETS Capofila (mandatario) incassa il contributo erogato dalla Città esonerando la stessa da qualsiasi responsabilità per i pagamenti effettuati.

Con la sottoscrizione della presente Convenzione, tutti i componenti l'ATS/ATI danno atto che le condizioni disciplinanti la gestione e l'esecuzione del Progetto sono note ed accettate.

Le erogazioni delle risorse finanziarie saranno effettuate dalla Città a favore del Soggetto Realizzatore solo in seguito ad approvazione, da parte della stessa Città, della documentazione giustificativa di rendicontazione delle relative attività progettuali e dei rapporti intermedi sulle attività svolte in accompagnamento a ciascuna.

### **Articolo 10 – Co-finanziamento**

In ragione della peculiarità del rapporto di collaborazione attivato mediante la co-progettazione, è richiesto che il Soggetto Realizzatore concorra all'attuazione degli interventi, con una quota minima pari ad almeno il 10% dell'importo finanziato (IVA inclusa), apportando risorse aggiuntive (quali a titolo esemplificativo: spazi fisici, risorse umane, risorse finanziarie, attività, risorse strumentali e logistiche, ecc...) direttamente imputabili alla realizzazione del progetto e finalizzate all'incremento del valore aggiunto della proposta progettuale e, specificatamente, secondo quanto declinato nella Proposta Progettuale Definitiva (**Allegato ...**) e nel relativo cronoprogramma finanziario (**Allegato ...**).

### **Articolo 11 – Spese ammissibili e tracciabilità dei flussi finanziari**

Le spese iscritte al budget di progetto sono ammissibili alla rendicontazione in conformità alle norme temporalmente vigenti secondo disposizioni dell'Unione Europea, delle Amministrazioni Centrali, Regionali e/o Locali, inclusi decreti ministeriali, manuali, appendici, linee guida, note ministeriali e documenti esplicativi (ad es. FAQ), oltre a quanto indicato nelle linee guida alla rendicontazione che verranno condivise dalla Città durante gli incontri di formazione dedicati.

Il periodo di eleggibilità delle spese decorre dalla data di sottoscrizione della presente Convenzione fino alla scadenza prevista dal cronoprogramma della Proposta Progettuale Definitiva, come integrato e ridefinito con nota acquisita in data .... e comunque entro e non oltre il 31 dicembre 2025, salvo eventuali proroghe dei termini concesse dall'Amministrazione Centrale titolare dell'intervento alla Città di Torino.

I Soggetti Realizzatori si impegnano a rispettare tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della Legge 136/2010 e s.m.i., nella consapevolezza della risoluzione, di diritto, della presente Convenzione qualora le transazioni finanziarie dovessero avvenire senza avvalersi di strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità dei pagamenti/flussi finanziari. Al riguardo, i Soggetti Realizzatori si impegnano ad indicare il codice CUP e il CIG nei documenti contabili, cartacei ed informatici, relativi ai flussi finanziari afferenti la presente Convenzione.

Inoltre i Soggetti Realizzatori, con la sottoscrizione della presente Convenzione, dichiarano che utilizzeranno il seguente C/C dedicato, anche in via non esclusiva, avente i seguenti estremi identificativi:

IBAN Conto Corrente .....

Istituto Bancario, Agenzia, Indirizzo: .....

Intestatario (Nome, Cognome e Codice Fiscale): .....

Eventuali Co-Intestatari e/o persone delegate ad operare sul suddetto CC:

.....

.....

.....

Il Soggetto Realizzatore si impegna a comunicare tempestivamente alla Città di Torino mediante PEC indirizzata al RUP della Città qualsiasi modifica futura relativa ai suddetti dati.

#### **Articolo 12 – Divieto di cessione**

E' vietato cedere anche parzialmente la presente Convenzione, pena l'immediata risoluzione della stessa e il risarcimento dei danni e delle spese causate al Comune di Torino. In relazione alla realizzazione delle attività immateriali è fatto divieto di subappaltare le attività totalmente o anche solo parzialmente, al di fuori dei rapporti di partenariato, individuati in sede di presentazione della Proposta Progettuale Definitiva, pena l'immediata risoluzione della Convenzione ed il risarcimento dei danni, e di quanto previsto dalla vigente disciplina di riferimento, in quanto applicabile. In merito alle azioni materiali si richiama quanto indicato dalla nota del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali prot. n. 1059 del 7 luglio 2023.

Con la sottoscrizione della presente Convenzione, i Soggetti Realizzatori assumono l'impegno – in attuazione del principio di buona fede – di comunicare al RUP del Comune di Torino le criticità e le problematiche che dovessero insorgere al fine di poter scongiurare, ove possibile, le ipotesi previste dal precedente comma.

#### **Articolo 13 – Monitoraggio delle attività oggetto della Convenzione e Tavolo di attuazione della co-progettazione**

Il Comune di Torino assicura il monitoraggio sulle attività svolte dai Soggetti Realizzatori attraverso la verifica periodica del perseguimento degli obiettivi in rapporto alle attività oggetto della Convenzione. Le Parti concordano di istituire un **Tavolo di attuazione della co-progettazione**, attivo per tutta la durata delle attività, con funzioni di valutazione partecipata del percorso e degli esiti delle azioni, finalizzato all'eventuale affinamento dei progetti in relazione agli elementi emergenti in itinere e avente il compito di coordinare i punti informativi diffusi tra loro e con il Centro InformaGiovani.

La Civica Amministrazione svolgerà le attività di controllo ai sensi degli articolo 92 e 93 del CTS e di tutte le norme vigenti emanate in riferimento alla Misura PNRR M5C2.I2.2 destinate ai Soggetti Attuatori.

I Soggetti Realizzatori procederanno alla rendicontazione delle attività svolte secondo le indicazioni dell'Amministrazione Procedente, in tal senso parteciperanno con un Responsabile Amministrativo agli eventuali incontri informativi/formativi organizzati dal Comune di Torino.

A conclusione delle attività oggetto del partenariato, i Soggetti Realizzatori sono tenuti a presentare alla Città entro e non oltre il .../2026:

- la rendicontazione finale ai fini dell'erogazione del saldo e comprensiva dei giustificativi di spesa e delle relative quietanze di pagamento;
- la relazione conclusiva, nella quale saranno indicati anche l'impatto sociale sulla comunità di riferimento, determinato dall'attuazione del Progetto.

#### **Articolo 14 - Recesso dall'Aggregato**

In caso di recesso dell'ETS Capofila mandatario dell'ATS/ATI, l'intero partenariato decade dal beneficio restando obbligato a restituire le quote parte di contributo per l'esecuzione dei lavori materiali e delle azioni immateriali, non utilizzate fino al momento della decadenza. Gli ETS partner mandanti costituenti l'ATS/ATI potranno recedere dal partenariato per gravi e giustificati motivi formalizzando per iscritto tale decisione via PEC al Capofila che ne dà immediata comunicazione agli altri Partner. Il Capofila comunica tempestivamente il recesso unilaterale via PEC al RUP della Città, provvedendo ad assicurare le attività previste nel progetto, secondo gli impegni assunti. Il recesso unilaterale ha effetto per l'attività futura del progetto e non incide sulle attività progettuali già eseguite.

#### **Articolo 15 - Codice di Comportamento, Protocolli di legalità e delle misure**

Ai sensi dell'art. 2, co.3, del D.P.R. n. 62/2013 "Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'art.54 del D.Lgs. 30/03/01 n. 165" e del vigente Codice di comportamento integrativo del Comune di Torino, i Soggetti Realizzatori e i loro dipendenti e/o collaboratori a qualsiasi titolo, si impegnano al rispetto degli obblighi di condotta previsti dai sopracitati codici per quanto compatibili, pena la risoluzione della Convenzione.

I Soggetti Realizzatori e i loro dipendenti e/o collaboratori a qualsiasi titolo, si impegnano altresì, pena la risoluzione della Convenzione, al rispetto:

- dei Protocolli di legalità sottoscritti dal Comune di Torino o ai quali lo stesso ha aderito;
- del Patto di Integrità sottoscritto con il Comune di Torino, in relazione alla convenzione ad oggetto, depositato agli atti;
- di quanto prescritto nel Piano e di prevenzione della corruzione approvato dal Comune di Torino, allegato al vigente Piano Integrato delle Attività e dell'Organizzazione (si veda <http://www.comune.torino.it/amministrazionetrasparente/generali/atti/piao/index.shtml>).

#### **Articolo 16 – Trattamento dei dati personali**

Le Parti si impegnano a rispettare quanto previsto dal D. Lgs. n. 196/2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali) come modificato ed integrato dal D. Lgs. n. 101/2018 e s.m.i., dal Regolamento (UE) del Parlamento e del Consiglio europeo n. 2016/679 (di seguito, anche “GDPR”) e, in generale, dalle normative in materia di trattamento dei dati personali.

Il trattamento dei dati personali contenuti nella presente Convenzione viene effettuato dalle Parti firmatarie nel rispetto delle suddette norme vigenti.

In esecuzione della presente Convenzione, i Soggetti Realizzatori effettuano trattamento di dati personali di titolarità della Città di Torino. In virtù di tale trattamento, le Parti stipulano specifico Accordo che andrà ad integrare la presente Convenzione (Allegato) al fine di disciplinare oneri e responsabilità in aderenza al Regolamento (UE) del Parlamento e del Consiglio europeo n. 2016/679 (di seguito, anche “GDPR”) e da ogni altra normativa applicabile.

I Soggetti Realizzatori sono, pertanto, designati dalla Città di Torino quali Responsabili esterni del trattamento dei dati personali ai sensi e per gli effetti dell'art. 28 del GDPR e si obbligano a dare esecuzione alla Convenzione suindicata conformemente a quanto previsto dall'Accordo allegato al presente atto.

Il Responsabile della Protezione dei Dati personali (RPD) della Città di Torino è contattabile all'indirizzo email: [rpд-privacy@comune.torino.it](mailto:rpд-privacy@comune.torino.it).

Le parti riconoscono e convengono che il rispetto delle istruzioni di cui al suddetto Accordo, nonché alle prescrizioni della normativa applicabile, non produce l'insorgere di un diritto in capo al Responsabile del trattamento al rimborso delle eventuali spese che lo stesso potrebbe dover sostenere per conformarsi.

I Soggetti Realizzatori si impegnano a mantenere segrete tutte le informazioni e i dati di cui vengano a conoscenza nel corso dell'implementazione della presente Convenzione ed a non effettuare alcun utilizzo non autorizzato di tali informazioni e dati.

Tutti gli obblighi in materia di riservatezza dovranno essere rispettati anche in caso di cessazione dei rapporti in essere con la Città di Torino e comunque per i cinque anni successivi alla cessazione di efficacia della presente Convenzione.

### **Articolo 17 – Inadempienze e penali**

Gli ambiti deputati alla verifica, da parte della Città, sull'andamento dei diversi interventi sono prioritariamente quelli previsti attraverso la Proposta Progettuale ammessa a contributo. In aggiunta a tali ambiti, la Città si riserva comunque di effettuare opportuni controlli, anche per conto terzi, per verificare il rispetto degli impegni assunti dai Soggetti Realizzatori i quali, pertanto, si rendono disponibili a fornire le informazioni e/o la documentazione necessaria. Per quanto riguarda le diverse responsabilità, in caso di inadempienza ed esclusione, tra ETS Capofila ed ETS Partner dell'Aggregato di ETS considerati nell'insieme quali Soggetto Realizzatore, si ritiene confermato quanto già previsto attraverso la Dichiarazione di Intenti Aggregato di ETS, sottoscritta in data ... e conservata agli atti del Servizio Politiche Giovanili.

Ove siano accertati casi di inadempienza e/o di negligenza rispetto alla presente Convenzione, il Comune di Torino si riserva la facoltà di irrogare una penale - dopo contestazione degli addebiti e valutazione delle controdeduzioni che i Soggetti Realizzatori possono produrre entro sette (7) giorni dalla data di ricezione della

contestazione – rapportata alla rilevanza dell'inadempienza, sotto il profilo del pregiudizio arrecato al regolare funzionamento delle attività e del danno d'immagine provocato al Comune di Torino, salvo il risarcimento del danno ulteriore. I Soggetti Realizzatori risultano oggetto di penalità quando:

- non rispettino le linee progettuali concordate;
- si rendano colpevoli di inadempienze e/o negligenze nella qualità delle attività e degli interventi in favori di adolescenti e giovani;
- non si adeguino tempestivamente alle segnalazioni pervenute dalla Città, finalizzate all'eliminazione delle inadempienze e/o negligenze riscontrate;
- non ottemperino alle prescrizioni della presente Convenzione in ordine alla tutela della privacy degli utenti, delle condizioni di lavoro degli operatori e/o delle attività di supporto fornite dai volontari.

In tali casi la penale potrà essere trattenuta secondo i seguenti criteri:

- per l'espletamento delle attività con modalità non conformi a quelle previste dalla Convenzione e a quelle che i Soggetti Realizzatori si sono impegnati ad eseguire, come risultanti dalla Proposta Progettuale ammessa a contributo: penale da min. € 100,00 a max € 1000,00 per singola fattispecie e secondo gravità e/o reiterazione. La suddetta penale è prevista per ogni contestazione non ritenuta giustificata. Rimane ferma la facoltà di richiedere il risarcimento di ogni eventuale ulteriore danno derivante dall'inadempienza.
- nei casi previsti dall'art. 91 del D. Lgs. 117/2017 e s.m.i., è fatto obbligo restituire, entro 30 giorni dalla violazione, la quota parte non utilizzata del contributo ricevuto fino al momento della violazione stessa.

Le comunicazioni fra le Parti avverranno mediante posta elettronica certificata PEC agli indirizzi indicati, per quanto riguarda il Comune di Torino nell'Avviso pubblicato, mentre per i Soggetti Realizzatori nella domanda di partecipazione.

Il Soggetto Realizzatore si impegna a comunicare tempestivamente via PEC al RUP della Città di Torino qualsiasi variazione dell'indirizzo PEC del Soggetto Realizzatore come originariamente indicato nella domanda di partecipazione.

### **Articolo 18 – Riduzione e revoca del contributo**

L'aggregato di ETS convenzionato è tenuto ad effettuare le prestazioni di partenariato con correttezza e buona fede. Ove si verificano inadempimenti, irregolarità, non conformità nell'esecuzione delle prestazioni ovvero nel caso di ritardato adempimento degli obblighi partenariali, la Città procederà alla revoca totale o parziale del finanziamento pubblico coerentemente alla conseguente riduzione delle risorse da parte della Commissione europea, correlato al mancato raggiungimento di milestone e target dell'intervento oggetto della presente Convenzione, come stabilito dall'art. 8, comma 5 del decreto- legge 31 maggio 2021, n.77, convertito con modificazione nella legge n. 108/2021 e ss. mm.

La revoca è giustificata nella misura in cui si verifichi una perdita dei fondi PNRR in capo alla Città per condotta imputabile all'aggregato di ETS convenzionato e può essere accertata anche in sede di controlli successivi alla conclusione delle attività progettuali. In caso di revoca con accertamento successivo alla

conclusione delle attività progettuali, l'aggregato di ETS è tenuto alla restituzione, totale o parziale, del finanziamento erogato.

È fatta salva la facoltà della Città di procedere ad azioni risarcitorie per danni derivanti dalla perdita dei fondi PNRR per causa imputabile all'aggregato di ETS.

Il procedimento di applicazione della revoca del finanziamento, totale o parziale, è comunicato all'aggregato di ETS, a cui sono concessi 10 (dieci) giorni per presentare le proprie osservazioni circa gli inadempimenti contestati. Se le motivazioni non sono considerate congrue a giustificare la condotta, l'Amministrazione procede con l'applicazione della revoca.

### **Articolo 19 – Risoluzione**

Ai sensi e per gli effetti degli artt. 1453 e seguenti del Codice Civile, la presente Convenzione può essere risolta dalle parti in ogni momento, previa diffida ad adempiere di 15 giorni a mezzo PEC, per grave inadempienza degli impegni assunti. In caso di risoluzione per inadempienza dei Soggetti Realizzatori, il Comune di Torino liquiderà le sole spese da questi sostenute, fino al ricevimento della diffida, salvo il risarcimento del danno. Ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile, costituiscono clausole risolutive espresse, le seguenti ipotesi:

a. da parte del Soggetto Realizzatore:

- per seri e comprovati motivi di forza maggiore, previa comunicazione scritta con un preavviso di almeno 180 giorni.

b. da parte del Comune di Torino:

- apertura di una procedura concorsuale o di fallimento a carico di uno dei Soggetti Realizzatori ;
- messa in liquidazione o in altri casi di cessione dell'attività da parte di uno dei Soggetti Realizzatori ;
- interruzione non motivata delle attività;
- difformità sostanziale nella realizzazione degli interventi, secondo quanto previsto nel Progetto Definitivo;
- quando il Soggetto Realizzatore si renda colpevole di frode;
- violazione della normativa in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro, nonché violazione della disciplina in materia di contratti di lavoro e del CCNL applicabile, sottoscritto dalle OO.SS. maggiormente rappresentative;
- inottemperanza a quanto previsto dalla legge n. 124/2017 e ss. mm., laddove applicabile in relazione all'importo del contributo;
- la violazione della disciplina in materia di aiuti di Stato, ove applicabile.

Nelle ipotesi sopra indicate la Convenzione può essere risolta di diritto con effetto immediato a seguito della dichiarazione del Comune di Torino, via PEC, di volersi avvalere della clausola risolutiva espressa. Infine, ai sensi dell'art 3.2 dell'Avviso (Aggregati di ETS con comprovati requisiti di moralità) i requisiti morali ivi citati devono essere posseduti per tutta la durata della Convenzione; pertanto la perdita della qualifica di ETS, lo scioglimento e/o la liquidazione, ai sensi degli artt. 48, 49 e 50 del D.Lgs. 117/2017 e s.m.i., determinano la risoluzione della convenzione e la restituzione del contributo e l'incameramento dei beni non scorporabili senza alcun indennizzo. Le parti si impegnano sin d'ora, in caso di risoluzione della convenzione, ad adottare tutte le misure/tempistiche idonee a non compromettere la continuità degli interventi resi in favore dell'utenza.

## **Articolo 20 - Obblighi di informazione e comunicazione PNRR**

I soggetti beneficiari e i Soggetti Realizzatori dei progetti finanziati nell'ambito del PNRR sono tenuti a garantire il rispetto degli obblighi in materia di comunicazione e informazione previsti dall'art. 34 del Regolamento (UE) n. 241/2021.

## **Articolo 21 - Proprietà intellettuale e liberatoria**

Le Parti si impegnano al rispetto delle norme vigenti in merito a proprietà intellettuale ed obblighi di citazione delle fonti e dell'autore.

Con la sottoscrizione della presente Convenzione, le ATS/ATI convengono che i Progetti elaborati congiuntamente all'Amministrazione procedente nella co-progettazione diventano di proprietà di quest'ultima e rilasciano, a favore della Città di Torino, espressa liberatoria in ordine ad eventuali responsabilità legate alla proprietà intellettuale, all'utilizzo ed alla diffusione dei suddetti Progetti.

Resta ferma la possibilità, per le ATS/ATI firmatarie, di citare i predetti Progetti all'esterno, sulla base di idonea regolamentazione della comunicazione, che sarà condivisa con l'Amministrazione procedente.

## **Articolo 22 – Rinvii normativi**

Per tutto quanto non espressamente previsto dalla presente convenzione si fa riferimento al Codice Civile ed alle disposizioni di legge vigenti ed applicabili in materia ed a quelle richiamate negli atti di cui alle Premesse.

## **Articolo 23 – Controversie**

Le parti si impegnano a mediare e risolvere, con spirito di reciproca collaborazione e negli ambiti di confronto previsti dall'assetto organizzativo dalla co-progettazione, tutte le eventuali controversie che dovessero insorgere durante il periodo di vigenza della presente convenzione. Per tutte le controversie tra le parti non diversamente componibili sarà competente esclusivamente il Foro di Torino.

## **Articolo 24– Registrazione**

La presente Convenzione sarà sottoposta a registrazione con oneri e spese, se dovute, a carico del Soggetto Realizzatore solo in caso d'uso.

## **Articolo 25–Allegati**

La Proposta Progettuale Definitiva (**Allegato ...**) con relativo cronoprogramma finanziario (**Allegato ...**)

Sono altresì da considerarsi quale parte integrante e sostanziale della presente Convenzione, anche se non ad essa materialmente allegati, i seguenti atti e documenti:

- a) Determina di indizione della procedura ad evidenza pubblica;
- b) Avviso pubblico e relativi allegati, incluso il Documento Progettuale;
- c) Dichiarazione di intenti a costituire un aggregato di enti del terzo settore
- d) Verbali dei lavori della commissione di valutazione;

- e) Determina di conclusione del procedimento;
- f) Atto di compravendita o il titolo concessorio o altro titolo relativo all'immobile/spazio pubblico oggetto di rigenerazione funzionale;
- g) Dichiarazione di destinazione d'uso per finalità sociali (per immobili privati di proprietà dell'ETS/ATI capofila);
- h) Atto costitutivo dell'aggregato di ETS n. rep...del....;
- i) Accordo per il Trattamento dei dati personali;
- j) Certificato di assicurazione polizza n:.....con decorrenza .....
- k) Comunicazione del dato sulla Titolarità effettiva per Enti privati ex art. 22 par. 2 lett. d) Reg. (UE) 2021/241

### Articolo 26 –Firma digitale

La presente Convenzione è stipulata mediante scrittura privata con apposizione di firma digitale delle Parti in conformità al disposto dell'art. 15, comma 2-bis, della Legge 241/1990 e s.m.i.

Tutte le spese inerenti e conseguenti la stipulazione della convenzione sono a carico dei Soggetti Realizzatori, così come il pagamento di tutte le imposte e le tasse relative all'esecuzione del progetto in oggetto dovute per legge.

Letto, confermato e sottoscritto

Per .....

Per.....